



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO Personale: Trattamento Giuridico

Numero 187 Settoriale del 22/12/2025

Numero 1069 Reg. Generale del 22/12/2025

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATR. 277 E
APPLICAZIONE DELLA CONSERVAZIONE DEL POSTO SENZA RETRIBUZIONE DI CUI
ALL'ART. 25, COMMA 10 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IN
DATA 16.11.2022**

L'anno 2025 il giorno 22 del mese di DICEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI - Servizio Personale: Trattamento Giuridico:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che con nota del 13.11.2025, prot. 18890 (poi rettificata con successiva del 11.12.2025, prot. 20579 limitatamente alla data di cessazione) il dipendente matr. 277, titolare di incarico EQ ha rassegnato le dimissioni dal servizio a decorrere dal 30.12.2025 (ultimo giorno di servizio 29.12.2025) finalizzate all'assunzione in pari data presso altro Ente comunale, in esito a scorrimento di altra graduatoria di concorso pubblico ove era utilmente collocato;

Considerato che nella nota sopra richiamata:

- il dipendente chiede l'applicazione dell'art. 25, c. 10 del CCNL 26.11.2022, norma che riconosce al dipendente, assunto presso un'altra amministrazione a seguito di vincita di concorso pubblico, il diritto alla conservazione del posto di lavoro – senza retribuzione - per tutta la **durata del periodo di prova presso l'altro ente o amministrazione**;
- il dipendente avanza altresì formale istanza affinché possa essere valutata positivamente, da parte del Comune la rinuncia all'indennità di mancato preavviso stante l'impossibilità di rispettare il periodo di preavviso stabilito dalle norme contrattuali;

Tenuto conto che :

Il dipendente a tempo indeterminato vincitore di concorso, (o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria), durante il periodo di prova *«ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione»*, secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 10, del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022.

in relazione a quanto previsto dalla richiamata norma contrattuale, *«in caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell'Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza»*.

Si tratta, in sostanza, di una riammissione in servizio che ha la caratteristica di essere obbligatoria e non discrezionale; il posto precedentemente ricoperto dal dipendente deve essere considerato vacante, ma non disponibile, per tutto il periodo nel quale è prevista la conservazione.

Atteso che il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali di cui è parte l'Ente presso cui transita il dipendente in commento, prevede un periodo di prova della durata di 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;

Precisato che il lavoratore è tenuto a rispettare dei termini di preavviso, definiti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoratori del comparto Autonomie Locali, sottoscritto in data 09.05.2006, che variano a seconda dell'anzianità di servizio. e dunque . *«in tutti i casi in cui il[...]contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni; b) tre mesi per dipendenti con anzianità di*

servizio fino a dieci anni; c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni».

Il secondo comma stabilisce, poi, che «in caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà».

«La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito», così stabilisce l'art. 12, comma 4, del C.C.N.L. Autonomie Locali sottoscritto del 09.05.2006.

Considerato che:

i termini di preavviso decorrono dal primo del sedicesimo giorno di ciascun mese – ai sensi dell'art. 12, comma 3 del CCNL e, nel caso di specie, decorrono dal 16 novembre u.s.;

in relazione all'anzianità di servizio inferiore a cinque anni, il preavviso dovuto è pari a 30 giorni, con scadenza 15 dicembre 2025;

il dipendente ha rettificato la data di cessazione del servizio posticipandola al 29 dicembre p.v.;

entrambe le date di cessazione comunicate sono successive alla scadenza del periodo minimo di preavviso contrattualmente previsto e che quindi il preavviso deve ritenersi regolarmente e integralmente rispettato;

Constatato pertanto che il dipendente ha risolto il rapporto di lavoro osservando i termini predetti e che quindi non deve essere applicata alcuna indennità sostitutiva di preavviso;

Considerato altresì che l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 stabilisce che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età;

Evidenziato infine che le dimissioni dal servizio del dipendente costituiscono atto unilaterale recettizio per la cui efficacia non è richiesta alcuna accettazione dell'amministrazione

Ritenuto, per l'effetto di quanto sopra esposto e considerato, che sussistono i presupposti per l'applicazione, nella fattispecie *de qua* dell'art. 25, comma 10 del vigente CCNL Funzioni Locali;

Evidenziato infine che le dimissioni dal servizio del dipendente costituiscono atto unilaterale recettizio per la cui efficacia non è richiesta alcuna accettazione dell'amministrazione;

DETERMINA

1. DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono parte motiva;

2. DI PRENDERE ATTO delle dimissioni volontarie dal servizio del dipendente a tempo pieno e indeterminato matr. 277 a decorrere dal 30.12.2025 (**ultimo giorno di servizio 29.12.2025**);

3. DI ACCOGLIERE la richiesta relativa all'applicazione dell'art. 25 del vigente CCNL Funzioni Locali, norma che riconosce al dipendente, assunto presso un'altra amministrazione a seguito di concorso pubblico/scorrimento di graduatoria concorsuale, il diritto alla conservazione del posto di lavoro – senza retribuzione - per tutta la durata del periodo di prova presso l'altro ente o amministrazione, con diritto di rientrare in servizio presso il Comune di Veglie nel profilo e nella qualifica ricoperta fino alla data di cessazione qualora durante il periodo di prova una delle parti receda dal contratto;

4. DI DARE ATTO che il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali, di cui è parte l'Ente presso cui transita il dipendente in oggetto, prevede un periodo di prova della durata di 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e che, pertanto, il posto ricoperto dal dipendente sarà considerato vacante ma non disponibile per il medesimo periodo decorrente dalla prevista data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con l'Amministrazione di destinazione;

5. DI DARE ATTO CHE il dipendente ha risolto il rapporto di lavoro osservando i termini predetti, come dettagliato in narrativa, e che quindi non deve essere applicata alcuna indennità sostitutiva di preavviso;

6. DI PRECISARE che ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 le ferie, i riposi ed i permessi eventualmente non goduti non danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, in tutti i casi

di cessazione del rapporto di lavoro e dunque anche con riferimento alle dimissioni, come nella fattispecie;

7. **DI NOTIFICARE** copia del presente atto al dipendente interessato e di acquisirlo nel fascicolo personale;

8. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Settore Economico finanziario e tributi per gli adempimenti connessi e consequenziali.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 2092

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 29/12/2025 al 13/01/2026
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Dott. Pierluigi CANNAZZA**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.